

## **Parere del Consiglio Nazionale Forense (rel. Secchieri), n. 74 del 22 giugno 2016**

*Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Barcellona Pozzo di Gotto chiede di sapere se possano essere riconosciuti a un avvocato, obbligato a far data dal 1° gennaio 2015, i crediti conseguiti su base volontaria nell'anno 2014 (in vigore del regolamento 2007) avendo egli presentato richiesta di riconoscimento in vigore del nuovo regolamento.*

Ritiene la Commissione che al quesito debba essere data risposta negativa.

Ai sensi dell'art. 12 co. 5 del Regolamento n. 6/2014 del C.N.F. è infatti espressamente previsto che: *“ogni anno l'iscritto deve conseguire almeno 15 crediti formativi, di cui 3 nelle materie obbligatorie. È consentita la compensazione dei crediti formativi maturati solo nell'ambito del triennio formativo e nella misura massima di 5 crediti formativi per anno. La compensazione può essere operata tra annualità consecutive all'interno del medesimo triennio formativo”.*

La *ratio* dell'obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale è quella di far sì che venga assicurata la qualità delle prestazioni professionali e di contribuire al migliore esercizio della professione nell'interesse dei clienti e dell'amministrazione della giustizia: ne consegue che l'esenzione dall'assolvimento dell'obbligo può sussistere solo nelle ipotesi previste dal regolamento.